



**Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi
del decreto-legge 60/2024, cosiddetto decreto Coesione
Audizione del 20 maggio 2024 presso la 5^a Commissione del Senato**

Considerazioni generali

Il decreto-legge 60/2024 presenta elementi di valutazione positivi, al netto di eventuali modifiche migliorative che si auspica possano essere adottate nel corso dell'iter parlamentare.

Gli incentivi all'autoimpiego e alla assunzione di giovani, donne e lavoratori svantaggiati nelle aree del Mezzogiorno rappresentano, infatti, un segnale molto importante della volontà di sostenere la ripresa occupazionale nel Paese, in linea con gli obiettivi trasversali indicati all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le risorse stanziata appaiono, però, al momento ancora insufficienti, soprattutto per quanto attiene alla misura volta a favorire l'avvio di imprese individuali o collettive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. Stante lo stanziamento previsto, l'impatto sull'anno in corso sarà inevitabilmente limitato, con gli effetti principali che si avranno soltanto nel corso del 2025.

Sempre con riferimento a questa parte del provvedimento, è fondamentale aprire in tempi rapidi il confronto con le parti sociali per la definizione dei decreti ministeriali attuativi, a partire dalle modalità di accesso agli incentivi. L'ipotesi più immediatamente e facilmente percorribile appare quella del click day: occorre, però, prestare la massima attenzione anche alla qualità dei progetti imprenditoriali che si andranno a finanziare, che dovranno essere strutturati e accompagnati da una attenta valutazione dei vari aspetti che compongono il piano di investimenti per evitare ricadute negative.

È da valorizzare in questa fase il contributo, in termini di accompagnamento e di promozione delle diverse misure, che può arrivare dalle regioni, dalle autonomie locali, dal mondo dell'università e degli istituti tecnologici professionali – Academy, dalle camere di commercio e dalle parti sociali.

Una riflessione andrebbe fatta sui requisiti di accesso alle diverse agevolazioni indicati agli articoli 17 (autoimpiego Centro-Nord Italia), 18 (resto al Sud 2.0), 22 (bonus giovani), 23 (bonus donne) e 24 (bonus Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno). Il requisito anagrafico è sempre accompagnato dal possesso di un secondo requisito soggettivo che, però, rischia di essere fortemente limitante. È possibile bilanciare meglio l'obiettivo di favorire l'ingresso delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro con la legittima aspettativa di chi è già occupato, ma vorrebbe migliorare la propria posizione. Ha poco senso, ad esempio, non agevolare il giovane che, dopo un periodo di apprendistato al quale è seguito un contratto a tempo indeterminato, vorrebbero avviare una propria attività imprenditoriale.



Gli incentivi, da soli, non sono però sufficienti a generare occupazione, in quanto le imprese assumono tenendo conto delle condizioni economiche e sociali.

In questo senso, la riforma della politica di coesione appare non soltanto utile, ma anche necessaria, alla luce delle enormi difficoltà che il nostro Paese incontra nello spendere le risorse comunitarie. Negli anni, l'utilizzo dei fondi comunitari è sempre stato al di sotto dei livelli auspicati, con la conseguenza che, soprattutto nel Mezzogiorno, si sono perse occasioni importanti di crescita e sviluppo; stesso rischio che si sta correndo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, al netto dell'accelerazione della spesa che si è registrata negli ultimi mesi.

Occorre quindi agire su più fronti. In primo luogo, rafforzando la capacità amministrativa, principalmente degli enti territoriali, attraverso le assunzioni e la riqualificazione professionale del personale già in servizio. In secondo luogo, favorendo il confronto con il partenariato economico e sociale, replicando e implementando il modello della cabina di regia, sperimentato con il Pnrr. In terzo luogo, standardizzando e semplificando le procedure di monitoraggio e di rendicontazione della spesa. Attenzione deve essere riposta anche sui meccanismi di anticipazione delle risorse, di compartecipazione alla spesa e di premialità e, soprattutto, sui tempi di realizzazione, aspetto che rimanda pure al Pnrr. È fondamentale aprire una interlocuzione con la nuova Commissione europea sui termini di scadenza.

Molto significativo il richiamo alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, mentre l'individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici andrebbe effettuata pure con il coinvolgimento delle parti sociali, tenendo conto della maggiore esposizione di alcuni settori produttivi, dai trasporti all'agricoltura, dalla pesca alla siderurgia.

Rispondono a precise richieste formulate dalla nostra Organizzazione sindacale le disposizioni contenute agli articoli 11, con l'istituzione di un fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, la cui dotazione appare, però, parziale, 14, sul risanamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio, 25, sull'iscrizione dei percettori della Naspi alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa per favorire la riqualificazione professionale e dare nuove opportunità occupazionali, 27, con l'istituzione della cabina di regia per le grandi imprese in crisi, 28, sulla congruità dell'incidenza dei costi della manodopera sull'opera complessiva negli appalti pubblici e privati, 29, sulla proroga dei contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche nell'ambito del piano Agenda Sud, 31, relativo alla definizione del piano di azione Ricerca Sud, mentre si esprime apprezzamento per le disposizioni previste agli articoli 32, sulla rigenerazione urbana e il contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e abitativo, 33, sul recupero dei siti industriali, e 34, sul programma nazionale cultura.



Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Principi, finalità e definizioni	In attuazione della riforma 1.9.1 del Pnrr, il presente decreto definisce il quadro normativo per l'attuazione della politica di coesione, Programmazione 2021-2027. Sono indicate le definizioni di Cabina di regia, Pnrr, interventi del Pnrr, Fondo Fsc (Sviluppo e Coesione), di accordo per la coesione, di regioni del Mezzogiorno, di amministrazione titolare di programma, di regioni meno sviluppate, di autorità di gestione, di condizioni abilitanti, di sistema nazionale di monitoraggio.	L'articolo è utile a definire il campo di applicazione della riforma delle politiche di coesione.
Art. 2 – Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione	Il riferimento è ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, in particolare nei settori strategici delle risorse idriche, del contrasto al rischio idrogeologico, la protezione dell'ambiente, i rifiuti, i trasporti e la mobilità sostenibile, l'energia, il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, la transizione digitale e verde.	I settori strategici appaiono correttamente individuati.
Art. 3 – Cabina di regia	La Cabina di regia fra Stato e Regioni-Province autonome, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera c, della legge 190/2014, costituisce la sede di confronto per una efficace attuazione della politica di coesione. La Cabina: assicura il coordinamento; promuove la complementarietà e la sinergia fra gli interventi; verifica i risultati del monitoraggio; definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). La Cabina è integrata con la presenza del Ministero dell'economia, dei Ministri competenti o dei titolari dei programmi interessati, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome. Le funzioni di	È fondamentale assicurare e rafforzare i momenti di confronto fra lo Stato e le Regioni, ma è anche altrettanto importante valorizzare lo scambio di informazioni con il partenariato economico e sociale. Si auspica, in questo senso, che l'articolo 3 venga integrato con la previsione di riunioni periodiche con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali.



	supporto organizzativo e tecnico sono affidate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.	
Art. 4 – Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea	<p>In coerenza con gli Accordi per la coesione, i Ministeri, le Regioni e le Province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell’ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati, sulla base degli indici previsti al comma 2: effettiva attuazione; finanziamento già oggetto di valutazione e non finanziabile con altri fondi europei o nazionali; complementarietà con altri interventi, compresi quelli del Pnrr; contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio; rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG); attuazione delle operazioni di importanza strategica; promozione della transizione verde e digitale, in linea con il Piano REPowerEU; realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell’ambito della programmazione 2021-2027; coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica; coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne; interventi per fronteggiare le ripercussioni su economia e di carattere sociale derivanti da circostanze eccezionali o inconsuete. L’elenco degli interventi prioritari è trasmesso al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Gli interventi sono corredati da cronoprogramma procedurale e finanziario. Il</p>	<p>Focalizzare l’attenzione sugli interventi prioritari può essere un meccanismo utile per accelerare la spesa, fermo restando che, comunque, l’obiettivo dovrebbe rimanere quello di assicurare le risorse necessarie per tutti gli interventi segnalati.</p>



	<p>Dipartimento provvede alla verifica degli elenchi trasmessi e al monitoraggio degli interventi. È ammessa la possibilità di modificare il cronoprogramma per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma o al soggetto attuatore. Le amministrazioni che non hanno soddisfatto le condizioni abilitanti su idrico, rifiuti e trasporti, entro il 30 giugno 2024, trasmettono un cronoprogramma dettagliato delle azioni prese o da prendere. Il Piano strategico della Zes unica è definito entro il 31 luglio 2024.</p>	
<p>Art. 5 – Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari</p>	<p>Lo stato di avanzamento dei lavori è valutato attraverso l'invio di relazioni semestrali entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio. In caso di disallineamento con il cronoprogramma, le amministrazioni comunicano le azioni pianificate o in corso per ottemperare al ritardo. Il Dipartimento promuove una specifica azioni di monitoraggio nell'ambito del Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'accordo di partenariato 2021-2027.</p>	<p>Rispetto al Pnrr, in questo caso si individuano tempistiche più ampie per l'invio delle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Il monitoraggio è sicuramente utile, ma va trovato un giusto equilibrio fra gli adempimenti meramente formali e la realizzazione delle opere, al fine di evitare un carico burocratico che impatta negativamente sulle amministrazioni pubbliche più in sofferenza per la carenza di organico.</p>
<p>Art. 6 - Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa</p>	<p>Il Dipartimento, in coerenza con il Programma nazionale di assistenza tecnica, pone in essere specifiche azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa; è ammesso l'utilizzo delle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance 2014-2020. Sono previste procedure selettive per l'assunzione di personale, con i contratti che non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026. Il Dipartimento stipula delle apposite convenzione con la società in house Eutalia.</p>	<p>Non è più rinviabile un grande piano di assunzioni nel pubblico impiego, come pure è necessario investire sulla formazione e la riqualificazione del personale già in servizio.</p>



<p>Art. 7 - Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione - premialità</p>	<p>Con riferimento agli interventi prioritari, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare, fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse FSC; è prevista una delibera da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). È previsto l'invio di una istanza al Dipartimento per il riconoscimento della misura premiale. In caso di mancato rispetto delle scadenze, il Dipartimento assegna all'amministrazione responsabile un termine per provvedere non superiore a 15 giorni; in caso di ulteriore inerzia, la Cabina di regia chiede al Ministro l'esercizio dei poteri sostitutivi, o, in caso di dissenso, diniego o opposizione, l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso.</p>	<p>Il meccanismo di premialità introdotto appare funzionale a favorire una ulteriore accelerazione della spesa.</p>
<p>Art. 8 - Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta – JTF</p>	<p>La Cabina di regia definisce gli orientamenti nazionali al fine di dare attuazione al regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP). Gli ambiti di intervento sono: tecnologie digitali (deep tech), pulite (zero emissioni), biotecnologie. Gli interventi sono anche volti ad affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali. I programmi nazionali e regionali possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025. 300 milioni sono destinati a sostenere programmi di investimenti per la transizione verde di importo compreso fra 5 e 20 milioni di euro.</p>	<p>La necessità dell'Europa e del nostro Paese di recuperare il gap nelle tecnologie strategiche è evidente a tutti, alla luce della forte esposizione, in particolare verso la Cina.</p>



Art. 9 – Disposizioni in materia di controlli	Il contingente del Nucleo per politiche di coesione per lo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità.	Il riferimento è all'articolo 50 del decreto-legge 13/2023.
Art. 10 - Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione	Con delibera del Cipess, può essere disposta una assegnazione di risorse alle regioni che non hanno ancora sottoscritto l'accordo di coesione o che non hanno raggiunto una intesa. Il finanziamento è su interventi di immediata o pronta cantierabilità, su opere non terminate di precedenti cicli di programmazione o di interventi di particolare complessità o rilevanza.	L'obiettivo è quello di arrivare a definire nel più breve tempo possibile tutti gli accordi di coesione.
Art. 11 - Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno	Viene istituito un fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno con una dotazione di 50 milioni per il 2024, di 140 milioni per il 2025 e di 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Il fondo è destinato alla progettazione e alla esecuzione di interventi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Si tratta di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, in coerenza con il Piano strategico Zes unica. È atteso un Dpcm per l'entità delle risorse assegnate, tenendo conto della ricognizione effettuata, delle diverse specificità (insularità, montagna, area interna, estensione, densità della popolazione e delle unità produttive), dell'assenza o della carenza di collegamenti, dell'entità dei finanziamenti Pnrr e degli accordi di coesione. Sono altresì indicati i criteri di priorità: avanzamento, capacità di	Corretta l'istituzione di un perequativo per ridurre il gap infrastrutturale del Mezzogiorno; le risorse, però, andrebbero significativamente incrementate.



	determinare un significativo miglioramento, indisponibilità di altri fondi. Viene introdotto un vincolo di indirizzo dei fondi nella misura del 40%.	
Art. 12 - Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo	Entro il 31 luglio 2024, il Dipartimento effettua una ricognizione sullo stato di attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento. Entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.	La ricognizione si rende utile per una corretta valutazione dello stato dell'arte.
Art. 13 - Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate	Le imprese localizzate nella Zona logistica semplificata fruiscono delle semplificazioni nel limite complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Il fondo a sostegno dei comuni marginali è incrementato di 20 milioni per il 2024 e in 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.	Valgono le considerazioni espresse sulla congruità della dotazione finanziaria.
Art. 14 - Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo	La disposizione riguarda gli interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio; è prevista la sottoscrizione di una intesa. È autorizzata una spesa complessiva nel periodo 2024-2029 di 1.218 milioni. Sono definite le procedure su Via-Vas, mentre il commissario può avvalersi di un supporto tecnico di quattro esperti o consulenti nel limite di spesa di 70mila euro per ogni esperto.	Il recupero del comprensorio Bagnoli-Coroglio è un obiettivo condivisibile, peraltro richiesto più volte anche da questa organizzazione sindacale.
Art. 15 - Disposizioni in materia di investimenti	Non si procede alla revoca delle risorse, destinate alle azioni in favore delle piccole e	Si tratta di disposizioni utili.



	<p>microimprese, assegnate ai comuni delle aree interne; le risorse vanno utilizzate entro il 31 dicembre 2025. Stessa disponibilità anche per i comuni svantaggiati. Disposizioni specifiche sono previste il soggetto gestore unico del servizio idrico integrato della Regione Calabria, alle società di gestione aeroportuale della Calabria e alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.</p>	
<p>Art. 16 - Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa</p>	<p>Sono individuate delle specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e considerate le risorse della Misura 5 del Pnrr dedicate alle politiche attive collegate al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol). È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>L'articolo 15 detta il principio, che è condivisibile, di introdurre misure per favorire l'avvio di attività di lavoro autonomo e di libera professione; per un giudizio più compiuto è comunque necessario attendere il decreto ministeriale attuativo, nella definizione del quale è fondamentale assicurare il coinvolgimento delle parti sociali.</p>
<p>Art. 17 - Autoimpiego Centro-Nord Italia</p>	<p>Sono ammesse a finanziamento le iniziative volte a favorire l'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva. In caso di forma collettiva, possono partecipare anche soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando che l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società spetta ai destinatari della misura, che, ai sensi del comma 3, sono i giovani con meno di 35 anni, in possesso di uno seguenti requisiti: condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione; inoccupazione, inattività o disoccupazione; disoccupati destinatari del programma Gol. Sono ammesse a finanziamento iniziative di: erogazione di servizi di formazione e accompagnamento; tutoraggio;</p>	<p>Si tratta di una misura molto interessante e sicuramente condivisibile. Il decreto attuativo dovrebbe fornire indicazioni puntuali sull'ipotesi di avvio di una attività sotto forma di società. La questione da valutare con attenzione è se prevedere o meno la presenza di più giovani all'interno della società o se, piuttosto, mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 17. L'incentivo indicato appare congruo. Anche in questo caso, il decreto ministeriale servirà per una puntuale definizione delle spese rendicontabili.</p>



	<p>concessione di incentivi. Le iniziative sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione per mezzo dei centri regionali per l'impiego, le Camere di commercio e gli sportelli regionali per le imprese. È atteso un decreto ministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli incentivi, fruibili in alternativa e in conformità con il regolamento comunitario sugli aiuti de minimis, consistono in: voucher non soggetto a rimborso, utilizzabile per acquistare beni, strumenti e servizi di importo massimo di 30mila euro (40mila, se beni e servizi innovativi e per sostenibilità ambientale e risparmio energetico); contributo a fondo perduto fino 65% per programmi di spesa di valore non superiore a 120mila euro; contributo a fondo perduto fino 60% per programmi di spesa di valore compresi fra 120mila euro e 200mila euro. In caso di beneficiari di Nاسpi, essi possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione. In caso di beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, le iniziative finanziabili sono compatibili con l'indennità.</p>	
Art. 18 – Resto al SUD 2.0	Viene istituita una specifica misura denominata Resto al SUD 2.0. per promuovere la costituzione di nuove attività nel territorio del Mezzogiorno e nelle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva. Sono destinatari i giovani	La misura ricalca quella del precedente articolo 17, rafforzandola per le attività avviate nel Mezzogiorno e nelle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Valgono le medesime considerazioni espresse sopra. È fondamentale definire in tempi rapidi il decreto attuativo.



con meno di 35 anni, in possesso di uno dei seguenti requisiti: condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione; inoccupazione, inattività o disoccupazione; disoccupati destinatari del programma Gol. Sono ammesse a finanziamento iniziative di erogazione di servizi di formazione e accompagnamento; tutoraggio; concessione di incentivi. Le iniziative sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione per mezzo dei centri regionali per l'impiego, le Camere di commercio, gli sportelli regionali per le imprese, la struttura Sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario Sisma 2016. È atteso un decreto ministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli incentivi, fruibili in alternativa e in conformità con il regolamento comunitario sugli aiuti de minimis, consistono in: voucher non soggetto a rimborso, utilizzabile per acquistare beni, strumenti e servizi di importo massimo di 40mila euro (50mila, se beni e servizi innovativi e per sostenibilità ambientale e risparmio energetico); contributo a fondo perduto fino 75% per programmi di spesa di valore non superiore a 120mila euro; contributo a fondo perduto fino 70% per programmi di spesa di valore compresi fra 120mila euro e 200mila euro. In caso di beneficiari di Naspi, essi possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione. In caso di beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, le iniziative



	finanziabili sono compatibili con l'indennità	
Art. 19 – Soggetti gestori	Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Le regioni, che possono cofinanziare le iniziative, erogano i servizi attraverso i centri per l'impiego e gli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Il Ministero del lavoro implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).	La norma è funzionale alla riuscita delle disposizioni contenute agli articoli 17 e 18. Da definire le modalità di accesso ai finanziamenti.
Art. 20 – Copertura finanziaria	È autorizzata una spesa di 800 milioni, di cui 700 milioni a valore sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e 100 milioni a valere sulle risorse del Pnrr programma Gol. 80 milioni sono per il 2024 e 720 milioni per il 2025.	Da valutare con estrema attenzione la congruità dello stanziamento. Soprattutto nel 2024, l'impatto potrebbe essere molto limitato. Nella modalità di accesso più semplice, quella attraverso voucher, potrebbero essere sostenute 400 attività nel Centro-nord e 1.280 nel Mezzogiorno, più rispettivamente altre 3.600 e 11.520 nel 2025.
Art. 21 - Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica	I giovani disoccupati di età inferiore a 35 anni, che avviano sul territorio nazionale, nel periodo fra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, una attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale e ecologica, possono chiedere per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028 l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali in favore di giovani con meno di 35 anni assunti con contratto a tempo indeterminato. Il limite massimo di importo è di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e tenendo conto delle risorse	La norma andrebbe più puntualmente collegata ai precedenti articoli 17 e 18, prevedendo che l'attività imprenditoriale possa essere esercitata in forma individuale o collettiva.



	<p>stanziare. Resta ferma l'aliquota di computo della prestazione pensionistica; sono esclusi i premi Inail. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e in apprendistato; l'esonero non è cumulabile, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (articolo 4, dlgs 216/2023). Le imprese avviate possono chiedere all'Inps un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato anticipatamente in forma annuale. È atteso un decreto ministeriale con i criteri di qualificazione dell'impresa. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 37,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 44,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 37,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,4 milioni per l'anno 2028.</p>	
Art. 22 – Bonus Giovani	<p>Per incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico nel limite di importo massimo di 500 euro mensili. Sono esclusi i premi Inail, mentre resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si applica a coloro che non hanno compiuto 35 anni e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato; non vale per lavoro domestico o apprendistato, mentre vale in caso di precedente</p>	<p>L'incentivo dovrebbe applicarsi anche ai giovani con precedente con contratto a tempo indeterminato, ma licenziati per motivi economici da un datore di lavoro diverso da quello che vuole assumere.</p>



	<p>apprendistato non proseguito. L'importo è di 650 euro in favore dei datori di lavoro che assumono in una sede o in una unità produttiva sita nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero spetta per la parte residua nel caso di precedente assunzione da parte di un diverso datore di lavoro. In ogni caso, i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con incentivo o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 27,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 408,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 489,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 172,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'esonero non è cumulabile, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammessa in deduzione per nuove assunzioni (articolo 4, dlgs 216/2023).</p>	
Art. 23 – Bonus Donne	<p>Per incrementare l'occupazione femminile stabile, anche nell'ambito della ZES unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del</p>	<p>La misura è condivisibile in quanto volta a rafforzare l'occupazione femminile. Corretto il fatto che, seppure differenziata, sia applicabile su base nazionale.</p>



	<p>100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico nel limite di importo massimo di 650 euro mensili. Sono esclusi i premi Inail, mentre resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si applica alle lavoratrici di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno; si applica anche alle lavoratrici di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Non si applica in caso di lavoro domestico o apprendistato. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 104,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 85,1 milioni per l'anno 2027. L'esonero non è cumulabile, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (articolo 4, dlgs 216/2023). È atteso un decreto ministeriale.</p>	
<p>Art. 24 - Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno</p>	<p>Per incrementare l'occupazione della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico nel limite di importo massimo di 650 euro mensili. Sono esclusi i premi Inail, mentre resta ferma l'aliquota di</p>	<p>La misura potrebbe essere estesa a tutte le tipologie di lavoratore svantaggiato e non soltanto relativamente allo stato di disoccupazione di almeno 24 mesi.</p>



	<p>computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione e che hanno sede o unità produttiva in una delle regioni della Zes Unica. La persona assunta ha compiuto 35 anni ed è disoccupata da almeno ventiquattro mesi. L'esonero spetta per la parte residua nel caso di precedente assunzione da parte di un diverso datore di lavoro. In ogni caso, i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con incentivo o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 229,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'esonero non è cumulabile, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (articolo 4, dlgs 216/2023). È atteso un decreto ministeriale.</p>	
<p>Art. 25 - Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa</p>	<p>I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Essi sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di</p>	<p>L'iscrizione dei percettori della Naspi alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa è sicuramente utile in quanto volta a favorire la riqualificazione degli stessi e la ricerca di una nuova occupazione. Il decreto ministeriale dovrebbe</p>



	<p>attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma. È atteso un decreto ministeriale. I centri per l'impiego, anche per il tramite della piattaforma, individuano le offerte congrue, ai fini degli adempimenti previsti dal dlgs 22/2015.</p>	<p>essere preceduto da una interlocuzione con le organizzazioni sindacali per una corretta valutazione delle regole di condizionalità.</p>
<p>Art. 26 - Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIIISL</p>	<p>Il Ministero del lavoro, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce con decreto: le modalità e le condizioni con le quali i datori di lavoro possono pubblicare in piattaforma le posizioni vacanti; le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti diversi da quelli obbligati. Nella piattaforma sono inserite le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali. La piattaforma utilizza, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, l'intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro. I dati contenuti nel sistema informativo sono utilizzati, in maniera anonima, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione effettuati dagli enti formativi accreditati, ai quali è assegnato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso. Il Ministero acquisisce i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi.</p>	<p>È fondamentale garantire la piena fruibilità della piattaforma, come chiesto dalla nostra organizzazione sindacale.</p>
<p>Art. 27 - Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro</p>	<p>Per favorire la riqualificazione professionale dei dipendenti di grandi imprese, in linea con il regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche e per un più efficiente utilizzo delle risorse del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (Feg), è istituita una Cabina di regia, coordinata dal</p>	<p>È opportuno riprendere l'interlocuzione per la definizione puntuale e strutturale degli strumenti per la gestione degli esuberanti produttivi.</p>



	<p>ministero del lavoro. È atteso un decreto ministeriale per la composizione della suddetta Cabina. L'attivazione della Cabina di regia può essere richiesta da datori di lavoro in Italia, con organico pari o superiore a 250 unità, con trattamenti di integrazione salariale in corso da almeno un biennio, senza soluzione di continuità. Alla Cabina di regia, partecipano i rappresentanti delle regioni interessate.</p>	
<p>Art. 28 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso</p>	<p>Viene riformulato l'articolo 29 del decreto-legge 19/2024, relativo alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva negli appalti pubblici, da parte del responsabile del progetto, e in quelli privati, da parte del direttore dei lavori o del committente. In caso di appalto pubblico, la verifica è in ogni caso ed è preventiva al saldo finale, con conseguenze in termini di valutazione della performance, con esito comunicato all'Anac, mentre negli appalti privati la verifica è per valori complessivi pari o superiori a 70mila euro. Negli appalti privati, il versamento del saldo finale senza verifica preventiva della congruità comporta una sanzione amministrativa da mille a 5mila euro.</p>	<p>La riformulazione è in linea con quanto chiesto dalle organizzazioni sindacali in sede di confronto sui contenuti del decreto-legge 19/2024.</p>
<p>Art. 29 - Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa</p>	<p>Sono stanziati 200 milioni di euro per il potenziamento delle strutture per lo sport in ambito scolastico nelle regioni meno sviluppate. Il riferimento è ai progetti già valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza della Missione 4 – componente 1 – investimento 1.3 del Pnrr. È autorizzato un piano da 150 milioni di euro per il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, attraverso la realizzazione di laboratori innovativi</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile; da valutare la congruità degli stanziamenti e i tempi di realizzazione degli interventi. La proroga dei contratti a tempo determinato del personale ausiliario della scuola risponde ad una richiesta del sindacato.</p>



	<p>e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali. È autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni, con specifico riferimento alla fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate. Nell'ambito del piano Agenda Sud, le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato, assunto ai sensi del decreto-legge 75/2023, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia di persona già precedentemente assunta, le istituzioni scolastiche possono scorrere le graduatorie; gli oneri sono quantificati in 18,513 milioni per il 2024. Di conseguenza, è rivista la norma contenuta all'articolo 20-bis del decreto-legge 145/2023 sulla tempistica per il monitoraggio delle spese per i contratti a tempo determinato delle istituzioni scolastiche.</p>	
Art. 30 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati	<p>Viene estesa la possibilità di finanziare i progetti nell'ambito del progetto Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati, di cui all'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 50/2022. Si tiene conto della graduatoria per il finanziamento al 100% dei progetti valutati come idonei; è atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile.</p>
Art. 31 - Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca	<p>Con decreto ministeriale (Università e ricerca), è definito un piano di azione denominato RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027, finalizzato a sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e innovazione nelle aree della Zes Unica del Mezzogiorno, favorendo</p>	<p>Il piano per il potenziamento delle attività di ricerca nelle aree della Zes Unica del Mezzogiorno presenta risorse importanti che devono essere assolutamente valorizzate; quindi non soltanto spese in tempi rapidi e certi, ma anche investite in maniera efficace.</p>



	<p>la mobilità, anche dall'estero, verso queste regioni. Sono possibili, fra le altre cose, spin-off di centri di ricerca. Le risorse sono quantificate in euro 1.065.600.000 nell'ambito del Programma nazionale Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC) e in 150.000.000 nell'ambito della delibera Cipess 27 luglio 2021, n. 48 e in eventuali economie del Piano sviluppo e coesione 2014-2020. Possono essere individuati ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, mentre i beneficiari dei progetti possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC.</p>	
<p>Art. 32 - Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio – economico e del disagio abitativo</p>	<p>Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, provvede ad individuare le iniziative da prendere per sostenere la rigenerazione urbana, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo delle periferie, a promuovere la mobilità green, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riferimento alle iniziative complementari alla Missione 5, componente 2, investimenti 2.1 (rigenerazione urbana) e 2.2 (piani urbani integrati), del Pnrr. Con decreto ministeriale, sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento con le risorse del Programma nazionale Metro plus e città medie sud 2021-2027. Sono prioritari gli interventi nelle aree territoriali a rischio per abbandono scolastico, con l'obiettivo di ridurre la povertà educativa e favorire il rafforzamento dei servizi sociali.</p>	<p>Le macroaree di intervento che sono state individuate appaiono sicuramente condivisibili; naturalmente, per un giudizio compiuto occorrerà attendere la ricognizione e le relative decisioni.</p>



<p>Art. 33 - Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali</p>	<p>Al fine di favorire nuovi investimenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati i criteri per la selezione dei progetti, finalizzati: a) nelle aree industriali produttive e artigianali nei comuni con oltre 5mila abitanti, a produrre energia da fonti rinnovabili, anche termica, per l'autoconsumo delle imprese, eventualmente in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia; b) all'incremento della capacità della rete di distribuzione e trasmissione di accogliere quote crescenti di produzione da fonti rinnovabili e per lo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Lo stanziamento complessivo è pari 1.026 milioni di euro. Con delibera Cipess, nelle medesime aree possono essere assegnate risorse per il miglioramento della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici e della loro qualità. Possono essere sottoscritti contratti istituzionali di sviluppo; Invitalia può essere individuata come soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi.</p>	<p>Valgono considerazioni simili a quelle espresse in precedenza, in particolare riferite agli investimenti in ricerca. Anche in questo caso, è fondamentale accelerare la spesa, ma pure individuare con oculatezza gli interventi da fare.</p>
<p>Art. 34 - Programma nazionale cultura</p>	<p>Con decreto del Ministro della cultura, è approvato uno specifico Piano di azione, anche in un'ottica di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità, al fine di individuare le iniziative da adottare nelle regioni del Mezzogiorno. Nel Piano sono previsti: un progetto Identità; un progetto Grandi musei del Sud; un progetto Periferie e cultura; la costituzioni di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili; interventi di riqualificazione e</p>	<p>Il Programma nazionale cultura si muove in un quadro molto interessante, sia per le finalità che per lo stanziamento proposto. È fondamentale che le scelte sia il frutto di un lavoro condiviso fra tutti gli attori.</p>



	<p>messa in sicurezza; un progetto per le eccellenze dell'artigianato e della creatività; un progetto per favorire accordi di cooperazione con i Paesi del Mediterraneo. Il finanziamento è nel limite complessivo di 488 milioni di euro.</p>	
<p>Art. 35 - Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati</p>	<p>La reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è qualificata di importanza strategica. Sono altresì qualificate come strategiche le attività volte a: prevenire le frodi nelle procedure sull'erogazione di incentivi alle imprese; prevenire fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino; erogare servizi per assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura di competenza del Ministero.</p>	<p>Condivisibile il fatto che la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo siano qualificati come interventi di importanza strategica.</p>
<p>Art. 36 - Disposizioni in materia di soggetti attuatori</p>	<p>La norma esclude dalle attività di supporto e monitoraggio in favore degli enti locali, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19/2024, le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito delle misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (Missione 2 – componente 4 – sub-investimento 2.1b del Pnrr).</p>	<p>La disposizione appare mirata su un punto preciso.</p>
<p>Art. 37 - Disposizioni di natura finanziaria</p>	<p>Cambia la copertura delle misure contenute nel decreto-legge 19/2024, prevista in origine per 150 milioni nel 2024 e per 250 milioni nel 2025 con la risorse dell'articolo 1, comma 253/2023 (contratti di sviluppo), ora è prevista per 70 milioni nel 2024 dalle risorse già destinate ai contratti di sviluppo e per 80 milioni nel 2024 e per 250 milioni nel 2025 dalle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17/2022, destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti e alle infrastrutture di ricarica elettrica.</p>	<p>Da valutare con attenzione la copertura finanziaria dei provvedimenti, tenendo conto dei diversi fattori, compresi quelli legati al sistema produttivo.</p>



Art. 38 - Entrata in vigore	Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il provvedimento è vigente dall'8 maggio 2024.
-----------------------------	---	--